

**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 8<sup>1</sup>**

**Disciplina dell'artigianato.**

*(BUR n. 48 del 29 novembre 1989)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 gennaio 1991, n. 1, 26 ottobre 1994, n. 23, 24 maggio 1999, n. 14, 26 febbraio 2002, n. 11 e 29 dicembre 2010, n. 34)*

**(Legge abrogata dall'art. 29, comma 1, lett. b), della l.r. 8 febbraio 2018, n. 5)**

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alla tenuta del l'Albo delle imprese artigiane ed agli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n.443.

**TITOLO I**

**TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

**Art. 2**

*(Definizione di imprenditore artigiano)*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

4. L'imprenditore artigiano, nello esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.

**Art. 3**

*(Definizione di impresa artigiana)*

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione dei beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di

---

<sup>1</sup>Legge regionale, già abrogata dall'art. 37 bis della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, riapprovata nel testo originario con le successive modifiche ed integrazioni dall'art. 31 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dello imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione della opera o alla prestazione del servizio commesso, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 maggio 1971, n.426 fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.

#### **Art. 4** *(Limiti dimensionali)*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

**Art. 5**  
*(Tutela dell'artigianato)*

1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione tenuti in ogni provincia <sup>2</sup> è obbligatoria, ha effetto costitutivo a tutti gli effetti di legge ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere tenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata dal successivo articolo 12 della presente legge.

4. Nessuna impresa artigiana può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo o che non siano costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni determinata ai sensi del successivo articolo 12.

---

<sup>2</sup>Le parole «e istituiti dalla Commissione provinciale per l'Artigianato» sono eliminate dall'art. 38, comma 4 lett. a) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

**Art. 6**  
*(Albo delle imprese artigiane)*

1. Per ciascuna provincia della Calabria istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.

2. Tutte le imprese aventi i requisiti di legge, e sede in un Comune della Calabria, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre 1981, n.630, e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 19 marzo 1982, concernente le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

3.

4.

5.

6<sup>3</sup>.

7. In separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, nonché i consorzi e le società consortili, misti ed a termine, di cui all'articolo 6 secondo e quarto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443.

8. Tale iscrizione è tuttavia condizione necessaria per la concessione di agevolazione previste dalla legislazione regionale.

9<sup>4</sup>.

10. Per la tenuta della separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'Albo stesso.

**Art. 7**  
*(Iscrizione all'albo)*  
*(Abrogato)*

**Art. 8**  
*(Iscrizione all'Albo d'ufficio)*  
*(Abrogato)*

**Art. 9**  
*(Denunce di modificazione e di*  
*cessazione di attività artigiana)*  
*(Abrogato)*

**Art. 10<sup>5</sup>**  
*(Cancellazione dall'albo)*

---

<sup>3</sup>Commi abrogati dall'art. 38, comma 4 lett. b) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>4</sup> Comma abrogato dall'art. 38, comma 4 lett. b) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>5</sup> Articoli abrogati dall'art. 38, comma 4 lett. c) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(Abrogato)

**Art. 11<sup>6</sup>**

*(Revisione generale degli Albi provinciali delle imprese artigiane)*

(Abrogato)

**Art. 12**

*(Sanzioni amministrative)*

1. Ai trasgressori delle disposizioni della presente legge, in conformità a quanto previsto dal punto 3 del precedente articolo 5, vengono inflitte le sanzioni amministrative previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, da graduare fino a lire cinque milioni in rapporto alla natura ed alla gravità della violazione.

2. Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni:

a) da 3 a 5 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo e risultino dipendenti dello Stato, di Enti locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni;

b) da 1 a 2 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'albo fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) da lire 500 mila a 1 milione per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritta all'Albo delle imprese artigiane, pur essendo presenti nel Registro Ditte del la Camera di Commercio;

d) da lire 300 mila a lire 500 mila per le imprese che non comunicano entro trenta giorni la perdita di requisiti di qualifica per l'iscrizione all'Albo;

e) lire 100 mila per la mancata comunicazione entro trenta giorni delle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo.

**Art. 13<sup>7</sup>**

*(Applicazione delle sanzioni)*

(Abrogato)

**Art. 14**

*(Ricorsi)*

1. Contro le deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.

---

<sup>6</sup>Articolo abrogato dall'art. 38, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>7</sup>Articolo abrogato dall'art. 38, comma 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'Albo.

3. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato adito in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di Consigli, sentito il Pubblico Ministero.

## TITOLO II ORGANI DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO

### **Art. 15**

*(Natura e scopi)*

1. La Commissione Regionale per l'Artigianato e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato previste dallo articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n 443 sono organi-uffici dell'Amministrazione regionale preposti alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione.

### **Art. 16<sup>8</sup>**

*(Composizioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)*

*(Abrogato)*

### **Art. 17<sup>9</sup>**

*(Funzioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)*

*(Abrogato)*

### **Art. 18<sup>10</sup>**

*(Organizzazione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)*

*(Abrogato)*

### **Art. 19**

*(Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni)*

1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

### **Art. 20<sup>11</sup>**

*(Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'Artigianato)*

*(Abrogato)*

---

<sup>8</sup>Articolo interamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11. Successivamente abrogato dall'art. 38, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>9</sup>Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>10</sup>Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>11</sup>Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

**Art. 21<sup>12</sup>**

*(Sede e composizione della Commissione Regionale per l'Artigianato)*

1. *La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

2. *Essa è composta:*

a) *dai Presidenti e/o dai Commissari straordinari delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria;*

b)<sup>13</sup>

c) *da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle Associazioni artigiane regionali a struttura nazionale ed operanti nella Regione.*

3. *Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un Commissario straordinario nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi irregolarità.*

**Art. 22<sup>14</sup>**

*(Funzioni della Commissione Regionale per l'Artigianato)*  
*(Abrogato)*

**Art. 23**

*(Competenze dovute ai membri delle commissioni)*  
*(Abrogato)*

**Art. 24**

*(Ufficio di segreteria)*  
*(Abrogato)*

**Art. 25<sup>15</sup>**

*(Funzionamento)*  
*(Abrogato)*

**TITOLO III**

**PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE  
COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO**

---

<sup>12</sup>Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 ottobre 1994, n. 23. Successivamente abrogato dall'art. 38, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>13</sup> Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

<sup>14</sup> Articolo abrogato dall'art. 38, comma 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

<sup>15</sup>Articoli 23, 24 e 25 abrogati dall'art. 38, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

**Art. 26**  
(Abrogato)

**Art. 27**  
(Abrogato)

**Art. 28**  
(Abrogato)

**Art. 29**  
(Abrogato)

**Art. 30**  
(Abrogato)

**Art. 31**  
(Abrogato)

**Art. 32**  
(Abrogato)

**Art. 33**  
(Abrogato)

**Art. 34**  
(Abrogato)

**Art. 35<sup>16</sup>**  
(Abrogato)

#### TITOLO IV DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

**Art. 36**  
(*Delega alle Province ed alle Comunità Montane*)

1. La delega delle funzioni amministrative in materia di artigianato alle Comunità montane ed alle Province resta disciplinata dalla legge regionale 22 maggio 1980, n.9, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 marzo 1986, n.8.

2. Sono delegate ai Comuni:

a) le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato di servizio, secondo gli indirizzi della programmazione regionale e sentita la Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio;

---

<sup>16</sup>Articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34 e 35 abrogati dall'art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

b) le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalla presente legge.

3. Spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 63, quarto comma del D.P.R. 27 luglio 1977, n.616, ed in attuazione della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) gli atti d'istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'Albo o della cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, compreso, la realizzazione di rustici da assegnare in concessioni onerose alle attività produttive e di centri per la prestazione di servizi reali alle imprese;

*c) L'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici e/o la loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale ed artistico di cui all'allegato "A" alla presente legge, da cedere in concessione alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22.10.1976, n. 865<sup>17</sup>.*

## TITOLO V PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

### Art. 37

1. Al fine di espletare compiutamente le proprie competenze in merito agli interventi promozionali dei prodotti dell'artigianato calabrese sul mercato nazionale ed estero in forza a quanto disposto dagli articoli 4, 63 e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, ed in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.443, e con le finalità del Fondo Nazionale per l'Artigianato di cui all'articolo 3 del D.L. 31 luglio 1987, n. 318, convertito in legge 3 ottobre 1987, n.399, e assumendo, pertanto, le funzioni in materia di promozione del settore artigianato, la Regione concerta con le Camere di Commercio della Calabria, sulla base della convenzione di cui all'articolo 18, secondo comma, della presente legge, l'utilizzo delle somme derivanti dai diritti annuali di cui all'articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.51 dovuti a questo fine dalle imprese artigiane iscritte agli Albi provinciali.

### Art. 38

*(Iniziative promozionali)*

1. Le fiere, le mostre-mercato e le esposizioni a carattere comunale, comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con svolgimento in Calabria cui ricorrono riferimenti allo artigianato debbono interessare esclusivamente la valorizzazione e lo smercio dei prodotti delle imprese iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, nonché dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 6, della predetta legge 8 agosto 1985, n.443, iscritti alla separata sezione del richiamato Albo Provinciale dell'Artigianato.

---

<sup>17</sup> Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1 della L.R. 26 ottobre 1994, n. 25.

2. Le iniziative promozionali di cui al precedente comma possono essere organizzate, oltre che direttamente dalla Giunta regionale che si avvale del Settore Artigianato del II Dipartimento di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 aprile 1987 n.11:

a) da imprese artigiane singole, nonché da imprese associate o consorziate nelle forme di legge iscritte negli Albi provinciali delle imprese artigiane, aventi sede nel territorio regionale;

b) da enti locali, enti pubblici, enti privati, associazioni e comitati che perseguono, senza fine di lucro, finalità di sviluppo del lavoro artigiano e di valorizzazione e smercio della produzione.

### **Art. 39**

1. Fermo restando i vincoli della legislazione statale e regionale vigente in materia di fiere, lo svolgimento di iniziative promozionali per l'artigianato, promosse dai soggetti di cui al precedente articolo, debbono essere preventivamente sottoposte alla valutazione:

a) della Commissione Provinciale per lo Artigianato competente per territorio, se l'iniziativa è a carattere comunale o comprensoriale;

b) della Commissione Regionale per l'Artigianato, se l'iniziativa è a carattere regionale.

2. Le iniziative promozionali per l'artigianato, a carattere nazionale ed internazionale, organizzate sul territorio regionale, debbono essere autorizzate con deliberazione della Giunta regionale previa istruttoria del Settore Artigianato e sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato.

3. Gli Enti locali possono promuovere iniziative promozionali per l'artigianato con svolgimento esclusivamente nello ambito del territorio competente e nel rispetto della presente legge e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di fiere.

### **Art. 40**

1. Le iniziative promozionali per l'Artigianato di cui al precedente art.38 da svolgersi sul territorio regionale, prive del positivo parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se a carattere comunale o comprensoriale, o della Commissione Reg.le per l'Artigianato, se a carattere prov. non possono godere di contributi comunque a carico del bilancio della Regione.

### **Art. 41**

*(Norma Finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 89 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1989 e successivi con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

## TITOLO VI

### **Art. 42**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria ed urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni Provinciali per l'Artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 sulla base di designazione delle Organizzazioni Sindacali Artigiane a strutture regionale.

*2. Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.*

*L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato dovrà avvenire entro il 1992. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti<sup>18</sup>.*

---

<sup>18</sup>Il secondo comma dell'art. 42 è stato così sostituito dall'articolo unico della L.R. 18 gennaio 1991, n. 1.